

**INPS**

**DETERMINAZIONE N. 151 DEL 29 NOV. 2016**

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 29 NOV. 2016

**Oggetto:** Adozione nuovo Regolamento del "Fondo per l'assistenza e l'educazione degli orfani del personale dell'INPS" e contestuale abrogazione testo previgente, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 1958.

**IL PRESIDENTE**

**Vista** la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

**Visto** il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

**Visto** l'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 ed i successivi decreti interministeriali di attuazione del 28 marzo 2013, del 5 luglio 2013 e del 2 ottobre 2013;

**Visto** il D.P.R. del 16 febbraio 2015, con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione approvato con determinazione presidenziale n.89 del 30/06/2016, come modificato dalle successive determinazioni presidenziali n.100 del 27/07/2016 e n.132 del 12/10/2016;

**Visto** l'Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016;

**Vista** la delibera del Comitato Esecutivo del 30 marzo 1933, con la quale è stato istituito il "Fondo speciale per la concessione di assegni di educazione agli orfani minorenni del personale deceduto in attività di servizio";

**Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 1954, con la quale è stato adottato il Regolamento per il funzionamento del Fondo e ne è stata modificata la denominazione in "Fondo per l'assistenza e l'educazione degli orfani del personale dell'I.N.P.S.";

**Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 1958, con la quale è stato approvato un nuovo Regolamento per il "Fondo per l'educazione e l'assistenza degli orfani dell'Inps;

**Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 21 gennaio 1997;

**Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 355 del 24 marzo 1998;

**Vista** la determinazione del Commissario Straordinario n. 1384 del 9 dicembre 2003;

**Vista** la determinazione presidenziale n. 44 del 15 maggio 2015;

**Visto** l'articolo 59 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, che fa salve le disposizioni che disciplinano le provvidenze a favore degli orfani dei dipendenti;

**Preso atto** che l'attuale impianto regolamentare appare superato in quanto non più rispondente alla realizzazione delle finalità istituzionali del Fondo;

**Preso atto** della necessità di adottare un nuovo Regolamento più rispondente alle esigenze degli assistiti e che disciplini *ex novo*, in maniera organica, tutta la materia al fine di adeguare i contenuti alle modifiche legislative intervenute, alle nuove esigenze emerse nella fase applicativa ed al mutato contesto sociale, in coerenza con l'attuale assetto organizzativo dell'Istituto;

**Preso atto** che delle nuove disposizioni regolamentari è stata data informativa alle Organizzazioni sindacali rappresentative;

**Vista** la relazione predisposta sulla materia dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore Generale f.f.

#### **DETERMINA**

- di adottare il nuovo Regolamento nel testo allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostituisce *in*

*toto* il precedente testo approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 1958 e ss.mm.ii.;


- di autorizzare gli uffici competenti a predisporre le modalità operative connesse all'attuazione del Regolamento.

Il Regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione della presente determinazione.

La presente determinazione sarà trasmessa ai ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 8 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL PRESIDENTE

Prof. Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria  
degli Organi Collegiali  
Per copia conforme all'originale  
Il Direttore



Regolamento per il "Fondo per l'assistenza e l'educazione degli orfani del personale dell'I.N.P.S."

**Art. 1**

**FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il «Fondo per l'assistenza e l'educazione degli orfani del personale dell'I.N.P.S.» è istituzionalmente destinato a fornire un aiuto economico agli orfani di dipendenti dell'Istituto - a tempo determinato e indeterminato - deceduti in attività di servizio, per sostenerli nel loro percorso di educazione, istruzione, formazione.

2. Agli effetti del presente Regolamento sono da considerarsi "orfani", oltre ai figli, i minori in affidamento preadottivo disposto, con provvedimento del Tribunale per i minorenni, nei confronti del dipendente successivamente deceduto.

3. Per poter accedere alle prestazioni erogate dal Fondo la condizione di affidamento preadottivo deve sussistere alla data di decesso del dipendente e, successivamente all'evento, deve permanere nei confronti del genitore affidatario superstite o avere assunto carattere definitivo con il perfezionamento dell'adozione da parte di quest'ultimo.

**Art. 2**

**PRESTAZIONI**

1. Il Fondo si propone di conseguire i suoi fini istituzionali mediante la concessione delle seguenti prestazioni:

- **sussidio di primo intervento FEO**, *una tantum*, di cui al successivo art. 8, finalizzato a far fronte alle prime necessità dell'orfano in conseguenza del decesso del genitore;
- **assegno di mantenimento FEO**, di cui al successivo art. 9, destinato al sostentamento degli orfani di età compresa tra 0 e 18 anni;
- **assegno di studio FEO**, finalizzato a sostenere le spese relative all'istruzione degli orfani, erogato secondo i criteri e nella misura dettagliatamente indicati al successivo art. 10.

### **Art. 3**

#### **NATURA E GESTIONE**

1. Il Fondo è vincolato al perseguimento dei fini di assistenza per i quali è stato istituito. Il vincolo di destinazione determina l'impossibilità di distrarre le somme dal fine istituzionale e la non assoggettabilità delle stesse ad azioni esecutive. E' un fondo interno - privo di autonomia contabile e giuridica - cui viene data evidenza contabile separata nell'ambito del Bilancio generale dell'Istituto, attraverso la puntuale indicazione dei movimenti di entrata e di uscita e la sua consistenza all'inizio e alla fine di ogni anno.

2. Il Fondo è gestito dalla Direzione centrale Risorse umane.

### **Art. 4**

#### **CONSISTENZA ED ALIMENTAZIONE DEL FONDO**

1. La consistenza iniziale del Fondo è determinata dai valori economico-patrimoniali risultanti al 31 dicembre 2015.

2. In conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, a tale dotazione, annualmente:

1) si aggiungono le entrate derivanti dalle seguenti fonti di alimentazione:

a) un contributo — fissato nella misura complessiva dello 0,3 ‰ — sugli stipendi del personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato, ripartito per un terzo a carico dei dipendenti e per due terzi a carico dell'Amministrazione;

b) una quota pari al 5% delle somme effettivamente riscosse dall'Istituto a titolo di competenze professionali per onorari legali poste a carico delle controparti per effetto di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia, transazione, lodo arbitrale o di accordi raggiunti a seguito di procedure di conciliazione, mediazione o negoziazione assistita;

c) gli interessi attivi;

2) si detraggono le spese per le prestazioni e gli altri oneri di gestione.

3. Per garantire l'erogazione delle prestazioni richieste sarà effettuato, ove necessario, un prelievo dalle somme accantonate, nel limite delle risorse necessarie e nella misura massima del 5% della consistenza del Fondo al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

## **Art. 5 BENEFICIARI E RICHIEDENTI**

1. Agli effetti del presente Regolamento:
  - il beneficiario delle prestazioni del Fondo è l'orfano – minorenni o maggiorenni – del dipendente dell'Istituto a tempo determinato ed indeterminato, il cui decesso in attività di servizio genera il diritto alla prestazione;
  - il richiedente la prestazione è il genitore superstite o, in assenza, il tutore legale ovvero, se maggiorenni, lo stesso orfano.
2. Tutte le prestazioni di cui al presente Regolamento sono concesse a domanda, da presentarsi entro i termini e con le modalità stabilite dai relativi avvisi che saranno pubblicati sia sulla rete aziendale interna che sul sito internet dell'Istituto.
3. In caso di accoglimento dell'istanza, le somme relative alle diverse prestazioni sono corrisposte agli orfani destinatari – anche minorenni – su conti correnti postali, bancari ovvero libretti di risparmio nominativi a loro intestati. L'intestazione deve essere riferita in modo esclusivo al minore.
4. In caso di decesso dell'orfano beneficiario di assegni mensili, gli stessi non sono più corrisposti a decorrere dal mese immediatamente successivo a quello in cui il decesso si è verificato. Se il beneficiario è minorenni l'onere di comunicazione grava sul genitore superstite o sul tutore; se maggiorenni, sugli eredi.

## **Art. 6 RAPPORTI TRA LE DIVERSE PRESTAZIONI**

1. Nei casi in cui il beneficiario abbia titolo alla concessione di più prestazioni, tra quelle previste dall' art. 2, le stesse potranno essere cumulate. La medesima prestazione non può essere duplicata, salva la deroga di cui al successivo capoverso.
2. Nell'ipotesi in cui entrambi i genitori, al momento del decesso, fossero dipendenti dell'Istituto in attività di servizio, è ammessa la duplicazione del "sussidio di primo intervento", secondo i termini e le modalità previste dal presente Regolamento. In nessun caso è consentita la duplicazione degli assegni mensili, di mantenimento e di studio.
3. Le prestazioni del Fondo non potranno essere concesse ad orfani che fruiscano di analoghe provvidenze erogate dall'Istituto – comprese quelle della linea prodotto/servizio Credito e Welfare – o da altre Amministrazioni ovvero Enti pubblici e privati.

## **Art. 7**

### **INCAPIENZA DELLE RISORSE DEL FONDO**

1. Qualora non sia possibile soddisfare le richieste di prestazioni per insufficienza dello stanziamento finanziario annuale - di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) - e del prelievo dalle risorse accantonate di cui all'art. 4, comma 3, si procederà con le modalità di seguito indicate, utilizzando un criterio di assegnazione che privilegia l'urgenza delle necessità immediatamente conseguenti al decesso e la minore età degli orfani.

Le richieste saranno soddisfatte secondo il seguente ordine di priorità tra le diverse tipologie:

- sussidio di primo intervento;
- assegno di mantenimento;
- assegno di studio relativo al primo ciclo di istruzione;
- assegno di studio relativo al secondo ciclo di istruzione e formazione;
- assegno di studio relativo ai corsi di istruzione post secondaria.

2. Nell'ambito dell'ultima tipologia interessata da incapienza, il beneficio sarà attribuito previa formulazione di specifica graduatoria basata sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare dell'orfanò.

3. In caso di parità in graduatoria, l'ordine di precedenza sarà determinato dalla minore età anagrafica.

## **Art. 8**

### **SUSSIDIO DI PRIMO INTERVENTO FEO**

1. Il sussidio di primo intervento ha natura assistenziale.

2. E' una prestazione una tantum consistente nell'erogazione di una somma funzionalmente destinata a fronteggiare le prime necessità dell'orfanò, sostenendolo nelle difficoltà economiche conseguenti al decesso del genitore.

3. La misura del beneficio è pari a 8.000,00 euro per ciascun figlio.

4. Il sussidio è concesso agli orfani che, alla data del decesso:

- a) non abbiano compiuto 18 anni, a prescindere dall'eventuale reddito percepito;
- b) abbiano un'età compresa tra 18 e 26 anni, siano studenti - frequentanti il secondo ciclo di istruzione e formazione o corsi di istruzione post secondaria - e risultino a carico del genitore all'atto del decesso. Ai fini del presente Regolamento, la condizione di non autosufficienza economica sussiste quando il reddito individuale dell'orfanò superstite, al netto dell'importo spettante a titolo di pensione di reversibilità, non superi l'importo del trattamento minimo INPS maggiorato del 30%;
- c) a prescindere dall'età, rientrino nella fattispecie di cui al successivo art.

11.

5. La relativa istanza deve essere presentata, entro un anno dal decesso del genitore dipendente, salvi i casi di comprovato impedimento oggettivo.

6. L'indennità è erogata in unica soluzione.

#### **Art. 9**

#### **ASSEGNO DI MANTENIMENTO FEO**

1. L'assegno di mantenimento è finalizzato al sostentamento degli orfani fino al compimento del 18° anno di età.

2. Il beneficio è erogato, indipendentemente dalla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e per un importo pari ad euro 250,00 da corrispondersi per 12 mensilità annue, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Nel caso in cui il dipendente deceduto in attività di servizio non abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione, il beneficio in oggetto è determinato nella misura di euro 500 mensili per 12 mensilità annue.

4. La prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda e cessa dal 1° giorno del mese successivo al compimento della maggiore età o all'eventuale decesso dell'orfano.

#### **Art. 10**

#### **ASSEGNI DI STUDIO FEO**

1. Il beneficio è finalizzato al sostegno delle spese di istruzione e formazione ed è correlato al periodo di effettiva iscrizione e frequenza di corsi di studio.

2. La misura dell'assegno di studio si diversifica in relazione al ciclo scolastico frequentato, secondo gli importi di seguito indicati:

- a) primo ciclo di istruzione – scuola primaria e secondaria di primo grado, euro 200,00 mensili;
- b) secondo ciclo di istruzione e formazione – istruzione secondaria superiore e percorsi di istruzione e formazione professionale istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome (IeFP), euro 250,00 mensili;
- c) istruzione post secondaria – frequenza di corsi universitari, istituti di Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica o equiparati in base a disposizioni di legge, euro 300,00 mensili.

3. L'assegno di studio richiesto in favore di orfani minorenni prescinde dalla valutazione reddituale.



4. E' erogato fino al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero fino al conseguimento di una qualifica professionale, di durata almeno triennale, entro il 18° anno di età, salve le deroghe di seguito specificate.

5. Al compimento della maggiore età - qualora l'orfano stia ancora frequentando la scuola secondaria di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale - l'erogazione dell'assegno è prorogabile fino al conseguimento del titolo di studio ovvero dell'attestato di qualifica professionale almeno triennale entro e non oltre il compimento del 21° anno di età.

6. L'erogazione del beneficio è altresì prevista in favore dell'orfano iscritto ai corsi di istruzione post secondaria indicati alla lettera c) del presente articolo fino al conseguimento del titolo di studio e comunque entro e non oltre il compimento del 26° anno di età.

7. L'elevazione del limite di età - fino al compimento del 21° anno (per l'istruzione secondaria) o del 26° anno (istruzione post secondaria) - per l'assegno di studio ha effetto solo per l'orfano studente che risulti a carico del dipendente/genitore deceduto, a condizione che il reddito individuale dello stesso, al netto dell'importo spettante a titolo di pensione di reversibilità, non sia superiore all'importo del trattamento minimo INPS maggiorato del 30%.

8. La corresponsione dell'assegno di studio, qualora non sussista il diritto all'elevazione del limite di età, cessa il primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 18° anno di età o dell'eventuale decesso del beneficiario.

9. L'erogazione del beneficio verrà, altresì, sospesa in tutti i casi in cui la frequenza venga meno per cause imputabili all'orfano.

10. Il requisito della frequenza, per il primo e secondo ciclo di istruzione, si intende rispettato se l'orfano studente non ha superato il limite di assenze prescritto ai fini della validità dell'anno scolastico secondo le disposizioni legislative vigenti.

11. In caso di orfani minorenni, il genitore superstite o il tutore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'INPS ogni variazione nell'iscrizione o nella frequenza dei corsi scolastici o formativi, nonché l'eventuale cessazione della stessa; in caso di orfani maggiorenni l'onere di comunicazione grava sul beneficiario.

12. Qualora si accerti che una o più mensilità siano state erogate e/o riscosse in assenza dei requisiti d'iscrizione e frequenza, le prestazioni indebite saranno oggetto di ripetizione.

13. L'assegno di studio è cumulabile con l'indennità di frequenza percepita

dall'orfano minorenni nonché con l'indennità di accompagnamento.

#### **Art. 11**

#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI - DEROGHE IN FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE DI ORFANI**

1. In caso di orfani riconosciuti invalidi civili totali ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 118, ciechi assoluti ai sensi della legge 3 aprile 2001 n. 138 e sordomuti ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970 n. 381, i limiti di età previsti - rispettivamente - per la concessione del sussidio di primo intervento e per l'assegno di mantenimento, non trovano applicazione.

2. Per la concessione dei predetti benefici, l'orfano non dovrà essere titolare di un reddito personale superiore ai limiti stabiliti annualmente dall'Istituto per il diritto alla pensione ai superstiti.

Ai fini del rispetto dei limiti reddituali sopra specificati non si terrà conto degli importi percepiti a titolo di pensione ai superstiti, né delle prestazioni previste in favore delle specifiche categorie di orfani di cui al presente articolo.

#### **Art. 12**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento - che abroga e sostituisce tutte le precedenti disposizioni emanate per il funzionamento del Fondo - entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione.

2. Gli orfani già beneficiari dell'assegno base e dell'assegno integrativo ai sensi delle previgenti disposizioni, se in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, potranno richiedere - in seguito alla pubblicazione di specifico avviso - l'assegno di mantenimento di cui all'art. 9 e l'assegno di studio di cui all'art. 10, a decorrere dall'anno scolastico/accademico 2016/2017.

3. Le domande di sussidio di primo intervento saranno definite secondo la disciplina vigente alla data del decesso.